

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) MINCATO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 30.03.2012, contratto di prestito con delegazione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 24.05.2016, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 01.02.2020, richiedeva il rimborso della quota non maturata, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle provvigioni all'intermediario del credito. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione dell'importo complessivo di euro 1.431,89, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario depositava controdeduzioni e dichiarava la corresponsione della somma di euro 87,50, oltre euro 20,00 per la presentazione del ricorso, per la quota non maturata delle spese di istruttoria secondo il criterio *pro rata temporis*, concludendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, *ex art. 125 - sexies Tub*, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo della quota non maturata, a causa dell'estinzione anticipata, delle provvigioni all'intermediario del credito.

L'art. 125 - *sexies Tub* ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e



del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le *commissioni finanziatore, sub A)* del modulo SECCI, configurano un costo *up front* perché remunerano «*tutta l'attività istruttoria, l'esame della documentazione, l'elaborazione e la registrazione dei dati ai fini di verifica antiriciclaggio (d. lgs. 23172007) e dell'elaborazione e calcolo di tutti gli oneri connessi con il finanziamento ai fini del rispetto della normativa usura (l. 108/96 e Istruzioni Banca d'Italia) la valutazione dell'assumibilità della copertura assicurativa e la delibera di finanziamento*». Del pari le *commissioni intermediario del credito, sub lett. B)* hanno carattere *up front* perché «*riconosciute alla rete di vendita per lo svolgimento dell'attività promozionale di informativa precontrattuale, di istruttoria preventiva, di esame della documentazione, di adeguata verifica ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio del Cliente (d. lgs. 23172007), di perfezionamento del contratto di finanziamento e di ogni altro adempimento derivante dalla normativa di settore*».

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Il Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 506,02 per le commissioni *sub a)* e euro 247,60 per le commissioni *sub B)*.

Le *spese di istruttoria, sub lett. D)*, devono essere considerate *recurring*. Esse sono riferibili all'intero rapporto perché espressamente previste «*per l'istruttoria, amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata, tra cui la notifica del contratto, gli oneri richiesti dai datori di lavoro statali e pubblici*».

Il contratto espressamente qualifica *recurring* le commissioni finanziatore per gestione



pratica, *sub F*) stabilite «*per l'attività di amministrazione del finanziamento per tutta la sua durata, per le garanzie prestate alla Banca convenzionata sulla puntuale riscossione delle rate, e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto*»; le commissioni intermediario del credito per gestione pratica *sub lett. G*) «*riconosciute alla rete di vendita per lo svolgimento dell'attività di gestione del rapporto con il cliente per tutta la sua durata*»; le commissioni finanziatore per gestione interna del rischio, *sub lett. H*) relative ai «*rapporto con le compagnie di assicurazione*».

In conformità dell'orientamento dell'ABF, le spese di istruttoria di euro 150,00, la commissione *sub F*) di euro 537,60), *sub G*) di euro 833,28), *sub H*) di euro 672,00 devono essere considerate per intero nella quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale e, conseguentemente, devono essere moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settanta). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantesima rata, la quota non maturata delle spese di istruttoria è pari a euro 87,50 ed è stata rimborsata dall'intermediario a seguito della presentazione del ricorso. La quota non maturata della commissione *sub F*) è pari a euro 313,60. La quota non maturata della commissione *sub G*) ammonta a euro 486,08. L'importo complessivo (486,08 + 313,60) delle quote non maturate delle due commissioni *sub F*) e *G*) è stato rimborsato mediante detrazione del maggiore importo di euro 800,10 in sede di conteggio estintivo. La quota non maturata della commissione *sub H*) corrisponde a euro 392,00 ed è stata rimborsata con detrazione dell'importo in sede di conteggio estintivo. Pertanto, nulla è più dovuto per le quote non maturate dei costi recurring.

L'intermediario ha dichiarato che il rimborso della quota non maturata del premio assicurativo (euro 228,91) per il rischio vita è stato effettuato secondo criteri alternativi al *pro rata temporis*, indicati nel fascicolo informativo consegnato al momento della sottoscrizione, come attestato dal modulo di adesione alla convenzione assicurativa. L'intermediario ha dimostrato la previsione contrattuale di un criterio alternativo al *pro rata temporis* mediante l'allegazione della copia della convenzione assicurativa, del certificato di assicurazione e del modulo di adesione alla convenzione assicurativa sottoscritto dal ricorrente on la dichiarazione di avere ricevuto copia delle condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo, delle quali ha altresì prodotto uno stralcio relativo al criterio contrattuale di rimborso del premio assicurativo in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamenti. L'intermediario ha affermato di aver corrisposto, sulla base del regolamento contrattuale, al ricorrente il maggiore importo di euro 1.033,41 mediante assegno inviato presso l'indirizzo di residenza del cliente in data 06.10.2016 rispetto all'importo di euro 103,00 dovuto sulla base del criterio contrattuale sì che nulla è dovuto per il premio assicurativo.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione della quota non maturata dei costi up front pari a euro (506,02 + 247,60=) 753,62, oltre interessi

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 753,62, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO